MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITA' DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Art. 6

Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri

(6) Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione all'Unita' di informazione finanziaria ed al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il Comitato stabilisce intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri.

Versione in vigore dal 4 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
Estremi	Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-109-2007/art-6-adempimenti-a-carico-delle-amministrazioni-che-curano-la-tenuta-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it